

## Revisione della MiFID II: un accordo di principio per regolamentare meglio i mercati finanziari.

Se il 2013 è stato l'anno degli investimenti collettivi di capitali, con la revisione della LICol in conformità con la Direttiva AIFM dell'Unione europea (UE), il 2014 sarà l'anno dell'elaborazione della Legge sui servizi finanziari (LSF), che si ispirerà alla MiFID II. In altri termini, per anticipare quanto sarà preparato a Berna dobbiamo guardare a Bruxelles.

I gestori indipendenti di patrimoni e i consulenti in investimenti seguiranno attentamente le modifiche e gli orientamenti del diritto europeo dei prossimi mesi, nella misura in cui questi avranno un impatto sui progetti legislativi in corso in Svizzera, in particolare il progetto di LSF.

Il 14 gennaio 2014 è stato siglato un accordo di principio tra il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europei riguardo all'aggiornamento della proposta di direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) presentata nel 2011 ed elaborata su richiesta del G20. I principali punti dell'accordo vertono sull'accesso alle infrastrutture dei diversi mercati (stanze di compensazione centralizzate e piattaforme di negoziazione), il trading ad alta frequenza (HFT), il mercato delle materie prime, la protezione degli investitori, un'accresciuta trasparenza del mercato azionario, obbligazionario e dei prodotti derivati, l'innovazione tecnologica e l'accesso ai mercati dell'UE per le imprese dei paesi terzi.

Quest'ultimo punto è cruciale per i fornitori di servizi finanziari svizzeri che hanno una clientela europea. L'accesso ai mercati europei sarà diverso a seconda che si tratti di servizi retail o professionali.

Per i servizi transfrontalieri forniti da imprese di paesi terzi a clienti retail dell'UE non sono previste modifiche. Di conseguenza, ognuno degli Stati membri dell'UE potrà applicare il proprio regime tenendo conto del requisito della succursale locale. In proposito è interessante notare che la versione attuale della MiFID II introduce, al contrario, un quadro regolamentare comune a livello dell'Unione. Tale versione subordina la fornitura di servizi transfrontalieri ai clienti retail all'apertura di una succursale in uno degli Stati membri dell'Unione, soggetta ad approvazione, oggetto di vigilanza nell'UE e abilitata a fornire servizi in altri Stati membri.

Per quanto riguarda i servizi finanziari destinati a clienti professionali UE, l'accordo del 14 gennaio 2014 prevede, per i fornitori di servizi dei paesi terzi, un regime armonizzato di libero accesso allo spazio europeo, senza obbligo di crearvi una succursale o una filiale, a condizione che il quadro regolamentare e prudenziale del loro paese di origine sia equivalente a quello che sarà instaurato dalla legislazione europea. L'equivalenza, così come è prevista dalla MiFID II, verte sulla soggezione a un accordo, una vigilanza e un controllo adeguati nel paese di origine, fondi propri sufficienti, requisiti organizzativi adeguati in materia di controllo interno e un quadro prudenziale che garantisca trasparenza e integrità, per prevenire l'insider trading e le manipolazioni del mercato. Essa sarà esaminata dalla Commissione europea durante un periodo di transizione di 3 anni, nel corso del quale continuerà ad applicarsi il regime di ogni paese membro.

L'accordo del 14 gennaio 2014 costituisce un'importante tappa intermedia che pone fine ai negoziati avviati tra la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europei quasi due anni fa, allorché la Commissione ha presentato la sua proposta di MiFID II. Tuttavia il processo legislativo è lungi dall'essere terminato: l'entrata in vigore della direttiva e l'adattamento del diritto interno degli Stati dell'UE sono infatti previsti per il 2015-2016. Nel frattempo la Svizzera potrà negoziare con ogni paese UE l'accesso al suo mercato sia per i servizi finanziari forniti ai clienti retail che per quelli destinati ai clienti professionali. Alla luce del voto del 9 febbraio, questo compito si annuncia arduo.

Per essere eurocompatibile, nella prospettiva di permettere alle imprese svizzere l'accesso al mercato UE, la Legge sui servizi finanziari (LSF) in gestazione presso il Dipartimento federale delle finanze dovrà ispirarsi ampiamente alle disposizioni della MiFID II. Pertanto è essenziale che il progetto di legge in preparazione soddisfi pienamente i requisiti previsti dalla MiFID II in materia di riconoscimento di equivalenza, in particolare per quanto concerne la vigilanza prudenziale. La messa in consultazione di un avamprogetto della LSF dovrebbe avvenire nel corso del 2° trimestre di quest'anno.



Giulio Ronga  
Vicepresidente  
dell'ARIF

### Riunione informativa **gratuita**

11 aprile 2014 / ore 14-17 / FER Ginevra, auditorium **in francese**



Quali sono i miei obblighi di intermediario finanziario svizzero derivanti dall'accordo FATCA ?

Sono soggetto al reporting nei confronti dell'IRS ?

La scadenza del 25 aprile 2014 riguarda anche me ?

Le banche depositarie si incaricano della mia registrazione presso l'IRS ?

#### COLOPHON

Newsletter: 2 numeri all'anno, distribuiti per mailing elettronico, tiratura su carta secondo necessità.

**Editore:** Association Romande des Intermédiaires Financiers (ARIF).

**Responsabile redazione:** Norberto BIRCHLER (direttore)

**Redattori:** Membri del Comitato dell'ARIF

**Progettazione:** Alain SAINT-SULPICE

**Indirizzo:** 8, rue de Rive - 1204 Ginevra

**Tel.** +41.22.310.07.35 **Fax** +41.22.310.07.39

# Programma di formazione 2014-2015

2014					
<b>E</b>	20 March 2014	<b>B</b>	9 am - 5 pm	Geneva	Basic training - MLA
<b>I</b>	2 aprile 2014	<b>C</b>	14 alle 17 ore	Lugano	«Novità nel campo della LRD» (nuova data)
<b>D</b>	3. April 2014	<b>B</b>	9 Uhr - 17 Uhr	Zürich	Grundausbildung - GWG
<b>E</b>	22 May 2014	<b>C</b>	2 pm - 5 pm	Geneva	«Terrorist financing»
<b>F</b>	18 juin 2014	<b>C</b>	14h. - 17h.	Lausanne	«Révisions LBA et CoD»
<b>F</b>	17 septembre 2014	<b>B</b>	9h. - 17h.	Lausanne	Formation de base - LBA
<b>F</b>	8 octobre 2014	<b>CoD</b>	13h30 - 17h30	Genève	Formation de base - CODE DE DEONTOLOGIE
<b>F</b>	20 novembre 2014	<b>C</b>	18h. - 21h.	Genève	«KYC en relation avec l'Amérique latine»
<b>E</b>	11 December 2014	<b>B</b>	9 am - 5 pm	Geneva	Basic training - MLA

2015					
<b>F</b>	4 février 2015	<b>C</b>	14h. - 17h.	Lausanne	Formation continue (thème à définir) ◆
<b>D</b>	18. März 2015	<b>B</b>	9 Uhr - 17 Uhr	Zürich	Grundausbildung - GWG
<b>D</b>	19. März 2015	<b>C</b>	9 Uhr - 12 Uhr	Zürich	Weiterausbildung (Thema zu definieren) ◆
<b>E</b>	23 April 2015	<b>C</b>	2 pm - 5 pm	Geneva	«MLA and Trusts»
<b>E</b>	7 May 2015	<b>CoD</b>	1:30 - 5:30pm	Geneva	Basic training - CODE OF DEONTOLOGY
<b>F</b>	21 mai 2015	<b>C</b>	14h. - 17h.	Genève	«Instruction pénale des affaires de blanchiment»
<b>F</b>	4 juin 2015	<b>B</b>	9h. - 17h.	Genève	Formation de base - LBA
<b>F</b>	25 juin 2015	<b>C</b>	14h. - 17h.	Genève	«Révisions LBA et CoD»

**F** in francese  
**D** in tedesco  
**E** in inglese  
**I** in italiano

**B** Formazione di base LRD  
**C** Formazione continua LRD  
**CoD** Formazione di base CoD  
 ◆ Tema a definire





Association Romande des Intermédiaires Financiers  
 info@arif.ch www.arif.ch

## Terrorist financing

**Jean-Paul Rouiller**  
 Director of the Geneva Centre for Training and Analysis of Terrorism (GCTAT)  
 Worked for the Swiss Federal Office of Police (Fedpol)

**Josef Bollag**  
 Founder and chairman of the ISSN Foundation – Institute for Security Analysis and Strategic Networking  
 Vice-president of ARIF

**other special guest - to be announced**

22 MAY 2014, 2 PM - 5 PM  
 BEAU-RIVAGE HOTEL, QUAI DU MONT-BLANC 13, GENEVA

Program and booking on [www.arif.ch](http://www.arif.ch)

### Previdenza professionale: Requisiti per l'abilitazione di amministratori patrimoniali indipendenti

(CAV PP / 20.02.2014)

Il 1° gennaio 2014 è entrato in vigore l'articolo 48f dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2), nel quale sono elencate in modo esaustivo le persone e le istituzioni che possono essere incaricate di amministrare il patrimonio nel secondo pilastro. Questo concerne in particolare gli amministratori patrimoniali indipendenti attivi in Svizzera che, in base alle nuove disposizioni, per poter amministrare il patrimonio nella previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP), pur continuando a non essere sottoposti a una vigilanza costante. La procedura di abilitazione definitiva della CAV PP prevede una verifica della garanzia di irrepremissibilità.

### Messaggio concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI)

(CF / 13.12.2013)

Il Consiglio federale ha licenziato all'attenzione del Parlamento il messaggio sulla nuova legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012. Con questo progetto, che tiene conto dell'evoluzione della criminalità finanziaria internazionale, sarà possibile combattere in modo più efficace il riciclaggio di denaro.

Sulla base dei risultati della consultazione il Consiglio federale propone nel suo riveduto progetto modifiche nei seguenti tre punti: trasparenza delle azioni al portatore, reati preliminari in materia fiscale e sistema di comunicazione in caso di sospetto. Sono inoltre state considerate diverse modifiche tecniche proposte dai Cantoni e dalle cerchie interessate. Nei seguenti sette punti la legge propone delle novità:

- miglioramento della trasparenza per quanto concerne le persone giuridiche e le azioni al portatore; le norme del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali sono pure soddisfatte;
- inasprimento degli obblighi degli intermediari finanziari nell'accertamento relativo all'avente economicamente diritto di persone giuridiche;
- estensione della definizione di persona politicamente esposta a persone politicamente esposte svizzere e a persone politicamente esposte di organizzazioni intergovernative nonché introduzione dei relativi obblighi di diligenza basati sul rischio;
- introduzione di un reato preliminare in casi gravi in ambito di imposte dirette ed estensione alle imposte indirette della vigente fattispecie penale del contrabbando in ambito doganale;
- coinvolgimento obbligatorio di un intermediario finanziario per pagamenti in contanti superiori a 100'000 franchi in caso di vendite di fondi e cose mobili;
- aumento dell'efficacia del sistema di comunicazione in caso di sospetto;
- miglioramento dell'attuazione dello standard del GAFI concernente le sanzioni finanziarie in relazione con il terrorismo e il finanziamento del terrorismo.

### Obblighi dei gestori patrimoniali in seguito all'entrata in vigore della LICol/OICol revisionate

Riguardo alla LICol e all'OICol revisionate, i gestori patrimoniali che non hanno ancora annunciato di essere assoggettati a regole di condotta riconosciute dalla FINMA, (vale a dire, per l'ARIF, al Codice di deontologia (direttiva 14)), o che non hanno ottenuto dalla FINMA lo status di distributore di investimenti collettivi, possono lecitamente fornire alla loro clientela servizi di consulenza riguardo a investimenti collettivi, o acquisire tali investimenti per i loro clienti, unicamente se soddisfano i seguenti requisiti cumulativi:

- si deve trattare esclusivamente di investimenti collettivi svizzeri autorizzati dalla FINMA, e
- le informazioni o gli acquisti devono avere luogo esclusivamente nell'ambito di un contratto di gestione concluso con un investitore detto «qualificato», ossia, (elenco esaustivo):
  - banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, gestori di investimenti collettivi, banche centrali, o
  - istituti assicurativi soggetti a vigilanza, o
  - enti di diritto pubblico e istituti di previdenza professionale, o
  - imprese con tesoreria professionale, o
  - i privati facoltosi che hanno dichiarato per iscritto di voler essere considerati investitori qualificati (opting in) e che hanno dimostrato di possedere un patrimonio di almeno CHF 5'000'000.-, o, cumulativamente, di un patrimonio di almeno CHF 500'000.- e di conoscenze, formazione ed esperienza sufficienti per capire i rischi di investimento (il patrimonio in questione deve essere essenzialmente di natura finanziaria; per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 6 OICol).

In tutti gli altri casi in cui sono fornite informazioni riguardo a investimenti collettivi, o tali investimenti collettivi sono acquistati per la clientela, è necessario che i gestori patrimoniali indipendenti siano soggetti a regole di condotta riconosciute della FINMA, (nel caso dell'ARIF al Codice di deontologia (direttiva 14)) e annunciati come tali.

Questo principio si applica in particolare ove gli investimenti collettivi effettuati o consigliati non siano svizzeri o autorizzati dalla FINMA, o siano consigliati o effettuati presso una clientela non facoltosa ai sensi dell'articolo 6 OICol, o che si è dimostrata facoltosa ma che non ha dichiarato per iscritto di voler essere considerata investitore qualificato, o che ha dichiarato di non volerlo più essere.

Per il fatto di essersi dichiarati soggetti al Codice di deontologia e rispettando le regole, i gestori patrimoniali indipendenti membri dell'ARIF (che sono anche soggetti alla LRD essendo intermediari finanziari), acquisiscono il diritto di collocare presso la loro clientela degli investimenti collettivi svizzeri o esteri autorizzati alla distribuzione in Svizzera, anche presso una clientela non facoltosa ai sensi dell'articolo 6 OICol.

In effetti, stipulando un contratto scritto di gestione patrimoniale con un gestore patrimoniale indipendente dichiaratosi soggetto al Codice di deontologia, i clienti, anche se non facoltosi ai sensi dell'art 6 OICol, acquisiscono anch'essi lo status di investitori qualificati.

In tutti i casi sopra descritti, gli investitori considerati qualificati in funzione del loro patrimonio ai sensi dell'art. 6 OICol o della stipula di un contratto con un gestore patrimoniale indipendente soggetto al Codice di deontologia, hanno la facoltà di dichiarare per iscritto che non desiderano essere considerati come tali, ossia di esercitare l'opting out. (continua alla pagina 4)

## Comunicato AG 2014

La 16° Assemblea generale annuale dell'ARIF si terrà giovedì 6 novembre 2014, alle ore 17:30, presso il Swissôtel Geneva Métropole.

### L'ARIF informa riguardo alla FATCA

La Svizzera e gli USA hanno adeguato l'Accordo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) al nuovo calendario per l'attuazione di FATCA. Per essere conformi alla FATCA il 1° luglio 2014, gli istituti finanziari svizzeri dovranno aver completato la loro registrazione presso l'Internal Revenue Service (IRS) entro il 25 aprile 2014.

L'ARIF organizza per la seconda volta una riunione informativa gratuita destinata ai suoi membri, ma aperta anche agli altri intermediari finanziari.

Per questa presentazione, l'ARIF ha potuto assicurarsi la partecipazione di due esperti fiscalisti che illustreranno lo sviluppo delle attività di regolamentazione e le sue conseguenze pratiche.



#### Riunione informativa **in francese**

11 aprile 2014 / ore 14-17 / FER Ginevra, auditorium

### Direttiva 1 : Non è mai stato così facile affiliarsi all'ARIF!

Allo scopo di agevolare la procedura di affiliazione, l'ARIF ha modificato la Direttiva 1, «Domanda d'affiliazione» adottando un modulo elettronico che può essere compilato al computer e spedito via e-mail. Il candidato può così risparmiare tempo e lavoro. Grazie a questa semplificazione, affiliarsi alla nostra OAD non è mai stato così rapido e vantaggioso. Inoltre, l'ARIF rinuncia temporaneamente alle tasse di iscrizione e garantisce una risposta entro due settimane.

La Direttiva 1 include un nuovo capitolo relativo alle *in-house companies*. Queste entità vanno considerate come società di domicilio che possono e devono essere integralmente incluse nell'ambito di vigilanza e revisione LRD dell'intermediario finanziario che le implementa, e non soggette in Svizzera a un'autorizzazione o affiliazione separata.

### Direttiva 12 : Domanda di autorizzazione alla revisione LRD triennale

Nel processo continuo di miglioramento e di semplificazione delle procedure amministrative, l'ARIF ha creato [un nuovo formulario](#) per facilitare la richiesta di autorizzazione per una revisione LRD triennale. I membri che desiderano cogliere questa opportunità per il periodo di revisione 2014/2015, e che soddisfano le condizioni necessarie, devono mandare il formulario compilato [prima del 31 marzo 2014](#) al Segretariato dell'ARIF.

### Direttiva 14 : Le modifiche apportate al Codice di deontologia

L'ARIF ha adattato il suo Codice di deontologia (direttiva 14) alla nuova circolare della FINMA (circ.-FINMA 2009/1) «Regole quadro per la gestione patrimoniale» in seguito alla revisione della Legge sugli investimenti collettivi del marzo 2013. Le novità riguardano in particolare il dovere di informarsi (profilo di rischio del cliente), l'obbligo di informare (informazione in materia di rischio), gli obblighi di diligenza (aggiornamento del profilo di rischio) e l'obbligo di dichiarazione delle retrocessioni.

Le modifiche apportate al Codice di deontologia sono entrano in vigore il 1° gennaio 2014. I membri che hanno aderito, a titolo obbligatorio o volontario, alle regole di condotta dell'ARIF in materia di gestione di patrimoni e consulenza in investimenti hanno tempo fino al 30 giugno 2014 per conformarsi alle nuove norme. Tale conformità sarà controllata tramite la revisione CoD 2013-2014.

### Opting-out nell'ambito di un contratto di gestione patrimoniale *(cfr. pagina precedente)*

In caso di opting out da parte di un cliente, il gestore patrimoniale indipendente soggetto al Codice di deontologia può consigliare o collocare presso tale cliente unicamente degli investimenti collettivi svizzeri o esteri specificamente autorizzati dalla FINMA per la distribuzione a investitori non qualificati.

Il dovere di informazione dei gestori patrimoniali soggetti al Codice di deontologia impone loro di avvertire i clienti della possibilità di opting out e delle relative conseguenze. Ai fini di agevolare questa formalità presso la vostra clientela, vi proponiamo un esempio di formulario al riguardo. L'utilizzo di tale formulario non è obbligatorio. È possibile adoperare un altro testo sostanzialmente simile purché sia sufficientemente chiaro ed esplicito.

[Dichiarazione di rinuncia \(opting-out\) allo status di investitore qualificato nell'ambito di un contratto di gestione discrezionale](#)



**Prossima edizione**  
*Settembre 2014*